

L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori
4 agosto 2013

30

Quesiti da n. 2608 a n. 2659

Il Sole **24 ORE**

Tributi locali

[2628]

L'IMPORTO MINIMO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Un consorzio di bonifica ha chiesto per l'anno 2013 un contributo di 14,82 euro, comprensivo di spese postali e di riscossione. Considerato l'importo, che è al di sotto di quello minimo stabilito dalla legge per il pagamento di altre tasse e tributi statali, in questo caso il contribuente è tenuto al pagamento di quanto richiesto? Sono applicabili ai consorzi di bonifica la normativa fiscale statale e lo statuto del contribuente (legge 212/2000)?

Vincenzo Crisci - ISTRANA

I contributi consortili sono prestazioni di carattere tributario (fra tante: Corte di cassazione, sentenza 4 aprile 2008, n. 8751), per cui è applicabile lo statuto del contribuente (legge 212/2000). Ma non necessariamente tutta la normativa fiscale statale, in quanto i Consorzi di bonifica ed i relativi contributi sono disciplinati da leggi regionali, anche per quanto concerne il quesito specifico.

L'articolo 25, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il ministro dell'Economia e delle finanze può adottare, con propri decreti, «disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria», e che tali disposizioni regolamentari valgono per «tutte le amministrazioni pubbliche», tra cui le Regioni. Fino all'emanazione dei decreti, l'importo minimo, al di sotto del quale nessun debito o credito è pagabile o riscuotibile, è determinato in dodici euro (comma 4).

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevede l'estensione della normativa ministeriale alle Regioni (comma 1); ma ha lasciato sostanzialmente intatto il comma 4 che, in assenza di una disciplina specifica locale, vale per tutte le amministrazioni pubbliche (sentenza 26 gennaio 2005, n. 30).

Poiché i Consorzi di bonifica rientrano nel potere legislativo e regolamentare delle Regioni, il lettore dovrebbe informarsi se la Regione in cui si trova il Consorzio ha adottato leggi o regolamenti per disciplinare «il pagamento e la riscossione di crediti di modesto ammontare

e di qualsiasi natura, anche tributaria». In mancanza di tale regolamento vale l'importo minimo di 12 euro, da considerare al netto delle spese di riscossione (postali ed altre eventualmente aggiunte). Il lettore può proporre le sue contestazioni al Consorzio, ma non possiamo dire se è esonerato dall'obbligo di pagare il contributo.

A cura di Ezio Maria Pisapia